



**COMUNE DI USSASSAI**  
**PROVINCIA DELL'OGLIASTRA**

**DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE**

<b>N. 40</b> Del <b>25/09/2017</b>	<b>OGGETTO: MODIFICA ORARIO PRESTAZIONE LAVORATIVA ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO.</b>
---------------------------------------	--

L'anno duemiladiciassette il giorno venticinque del mese di settembre alle ore 17,45, nella sala delle adunanze consiliari convocata regolarmente la Giunta Municipale con la presenza dei signori:

COGNOME E NOME	QUALIFICA	PRESENTI
DEPLANO GIAN BASILIO	SINDACO	SI
PUDDU EVALDO PASQUALE	ASSESSORE	SI
LOBINA RINA	ASSESSORE	SI

Totale Presenti **3**  
Totale Assenti **000**

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4, lettera a) del D. Lgs.vo n. 267/2000): **SEGRETARIO Dott. Giacomo Mameli .**

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita la Giunta Municipale a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto.

## LA GIUNTA MUNICIPALE

**PREMESSO** che l'efficienza, l'efficacia e l'economicità dell'azione amministrativa è legata in gran parte all'utilizzo del personale e all'assetto organizzativo e gestionale della struttura dell'Ente che deve necessariamente rispondere all'ottica della ottimizzazione e valorizzazione delle risorse umane disponibili, deputate, attraverso le funzioni ed i compiti svolti, al raggiungimento degli obiettivi affidati nonché ai programmi ed alle attività che l'amministrazione intende realizzare;

### **CONSIDERATO:**

- che il processo di programmazione delle attività degli organi di governo è strettamente connesso alla disponibilità del personale dipendente, fermo restando il rispetto dei limiti consentiti dalla normativa e dalle disponibilità finanziarie;
- che con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 01.02.2017 sono stati forniti indirizzi al Responsabile del Servizio Amministrativo per l'adozione di tutti gli atti necessari all'indizione della procedura selettiva finalizzata all'assunzione a tempo determinato e parziale di un Istruttore Direttivo Cat. D, posizione economica D1, cui attribuire la Responsabilità del Servizio Tecnico, ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e art. 12 del Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- che con la Determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo n. 49 del 15.06.2017 (N.R.G. 143 del 15.06.2017) è stato approvato il verbale unico della Commissione unitamente alla graduatoria finale, dalla quale risulta vincitore della selezione il Dott. Ing. Stefano Erriu;
- che con Decreto n. 3 del 10.07.2017, il Sindaco *pro tempore* del Comune di Ussassai ha nominato il dipendente Dott. Ing. Stefano Erriu Responsabile dell'Area Tecnico Manutentiva;

### **CONSIDERATO:**

- che il Dott. Ing. Stefano Erriu è impiegato a tempo determinato alle dipendenze del Comune con contratto a tempo parziale pari a diciotto ore settimanali;
- che l'attuale articolazione della prestazione lavorativa dell'Istruttore Direttivo Tecnico, Dott. Ing. Stefano Erriu, titolare di posizione organizzativa in part time a 18 ore settimanali non consente di garantire, vista la quantità e complessità delle funzioni e dei procedimenti di competenza, la tempestività di risoluzione richiesta dagli organi istituzionali, dagli uffici e dai servizi comunali, dall'utenza e dalla normativa vigente, nonché la necessaria celerità nell'evasione di pratiche arretrate a causa del periodo di vacanza del posto tra la data di cessazione del dipendente collocato a riposo e la copertura del posto;

**VALUTATA** l'esigenza e l'utilità, pertanto, di incrementare la percentuale di tempo parziale del citato Dipendente in funzione delle specifiche esigenze manifestate dal servizio nel quale lo stesso è impegnato e in un'ottica di ottimizzazione e valorizzazione delle risorse umane già esistenti, tenuto conto degli obiettivi e dei programmi da realizzare e del suddetto incarico di responsabile Tecnico;

**RICHIAMATI** i seguenti pareri della Corte dei Conti:

- Parere n. 198/2011/PAR - Sezione Regionale di Controllo per la Toscana - secondo la quale “in virtù della tassatività della disposizione normativa il semplice incremento orario (fino a 32 ore) che non comporti una trasformazione in un contratto a tempo pieno, non rientra nella previsione dell'art. 3, comma 101, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e quindi non va computato quale nuova assunzione. Resta peraltro fermo che la facoltà di incremento di ore lavorative può essere esercitata solo nel rispetto di tutti i vincoli di spesa che il legislatore detta per l'amministrazione, previa intesa con il proprio dipendente”;

- Parere n. 496 /2011/PAR - Sezione Regionale di Controllo per la Campania – nel quale si attesta quanto segue “questo Consesso dubita oggi fortemente (...) della possibilità di ricondurre, alla previsione del 1° comma dell’art. 9 del D.L n. 78/2010 (in chiave di interpretazione costituzionalmente orientata di tale norma...), la fattispecie dell’incremento, da 18 a 30 ore settimanali, dell’orario di lavoro di un dipendente comunale, assunto, a tempo indeterminato, con rapporto a tempo parziale (“part-time”), posto che, in ordine a tale fattispecie, l’elemento novativo del rapporto appare afferire, solo ed esclusivamente, all’incremento dell’orario di lavoro e, quindi, alla maggiore quantità di lavoro richiesta al dipendente (ovviamente, con salvezza del rispetto della normativa in materia di lavoro part-time) cui in termini sinallagmatici, non può che corrispondere (...), una proporzionale, maggiore retribuzione”;
- Parere n. 8/2012/PAR - Sezione Regionale di Controllo per l’Emilia Romagna - secondo cui “solo una trasformazione da part time a full time deve essere considerata una nuova assunzione, in quanto deve avvenire nel rispetto delle modalità e dei limiti vigenti in materia di assunzione, esula invece dall’ambito di applicazione della suddetta disposizione (art. 3 comma 101, Legge 244/2007) e dunque non può essere considerata una nuova assunzione, l’incremento orario di un contratto part-time, purché non si determini una trasformazione del contratto a tempo pieno e purché l’incremento avvenga nel rispetto dei limiti e dei vincoli stabiliti in tema di contenimento della spesa di personale”;
- Parere n. 67/2012/PAR - Sezione del controllo per la Regione Sardegna nella quale viene chiarito che “la trasformazione di un rapporto di lavoro costituito originariamente a tempo parziale in un rapporto a tempo pieno (36 ore settimanali) deve considerarsi una nuova assunzione. Infatti, l’art. 3, comma 101, della L. n. 244/2007 stabilisce che per il personale assunto con contratto di lavoro a tempo parziale la trasformazione del rapporto a tempo pieno può avvenire solo nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalle vigenti norme in materia di assunzioni. (...) La Sezione deve ricordare che non è consentita l’elusione della normativa vincolistica in materia di turn over quale potrebbe apparire l’incremento orario fino a 35 ore settimanali della prestazione lavorativa di un dipendente assunto a tempo parziale”;
- Parere n. 225/2013/PAR - Sezione Regionale di Controllo per la Campania nel quale viene chiarito che “sia pure con riferimento al contratto part - time, l’eventuale incremento orario non può essere considerato una nuova assunzione purché non determini una trasformazione del contratto a tempo pieno (che renderebbe applicabile il disposto dell’art. 3, comma 101, della legge 24 dicembre 2007, n. 244) e purché l’incremento avvenga nel rispetto dei limiti e dei vincoli stabiliti in tema di contenimento della spesa di personale, incluso quello di cui all’art. 76, comma 7, d.l. 25 giugno 2008, n. 112 e s.m.i. (cfr. in termini Sez. controllo Toscana 198/2011/PAR; Sez. controllo Campania 496/2011/PAR)”;;
- Parere Sezione regionale di controllo per la Campania n. 20/2014/PAR – la quale nel ribadire le argomentazioni già espresse dalle altre sezioni regionali di controllo statuisce che “un mero aumento orario non integra “nuova assunzione” e quindi non fa scattare la soggezione ai “limiti e divieti” alle stesse, sempreché ciò non si traduca in una mera manovra elusiva dei ridetti limiti alla capacità giuridica aventi razionalità finanziaria (SRC Sardegna n. 67/2012/PAR e SRC Lombardia n. 462/2012/PAR), sempre accertabile nell’esercizio delle proprie funzioni da parte di questa Corte”;

- Parere Sezione regionale di controllo per la Campania n. 144/2016/PAR. che nel solco di detto orientamento stabilisce che per realizzare il prospettato aumento dell'orario lavorativo, è necessario il rispetto dei limiti generali in materia di spesa per il personale. La verifica del rispetto dei predetti limiti e vincoli è rimessa all'Ente che dovrà compierla prima di attivare la modifica al contratto part-time;

**CONSIDERATO** quindi che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza contabile, l'incremento dell'orario di lavoro del personale assunto con contratto di lavoro a tempo parziale è ammissibile purché sia tale da non determinare una trasformazione in un contratto a tempo pieno, che ai sensi della normativa costituisce nuova assunzione, e purché siano rispettati i limiti ed i vincoli di cui alla normativa e alla giurisprudenza in materia di rispetto del limite massimo per la spesa del personale;

**DATO ATTO** che l'aumento di sei ore, nel caso in esame, non comporta trasformazione in un rapporto a tempo pieno né costituisce una forma di aggiramento dei vincoli alla trasformazione dei part time in tempo pieno e pertanto non può essere considerata nuova assunzione;

**VALUTATA** l'esigenza e l'utilità, pertanto, di incrementare la percentuale di tempo parziale dell'istruttore Direttivo Tecnico Dott. Ing. Stefano Erriu al fine di meglio assicurare l'efficienza ed il buon andamento dei predetti servizi;

**CONSIDERATO** che l'Ufficio Finanziario ha provveduto a effettuare una nuova verifica in ordine al rispetto dei suddetti vincoli in materia di personale;

**DATO ATTO** che l'incremento della spesa di personale che verrà a realizzarsi non incide significativamente sull'obiettivo di progressiva riduzione programmata della spesa di personale;

**ACQUISITA** la nota del Responsabile dell'Ufficio Finanziario relativa alla certificazione del rispetto del tetto della spesa del personale allegata materialmente alla presente Deliberazione;

**DATO ATTO** che la modifica delle ore lavorative di cui alla presente Deliberazione, verrà formalizzata in apposito "aggiornamento" dell'originario contratto individuale di lavoro;

**VISTA:**

- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 05 del 01.02.2017 sulla la ricognizione annuale delle condizioni di soprannumero e di eccedenza del personale e dei Dirigenti per l'anno 2017;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 15.07.2016 di approvazione del Piano di Azioni Positive triennio 2016/2018;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 31.03.2017 di approvazione aggiornamento DUP – periodo 2017/2019;

**RITENUTO** di apportare variazioni in aumento alla durata della prestazione lavorativa del Dipendente Dott. Ing. Stefano Erriu, Istruttore Direttivo Tecnico, lavoratore part-time presso l'Ente, precisamente con un incremento orario settimanale da 18 (diciotto) ore a 24 (ventiquattro ore, al fine di conseguire un'articolazione del lavoro meglio rispondente alle esigenze di organizzazione e svolgimento dei servizi e dei conseguenti atti amministrativi;

**ACQUISITO** il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Servizio e il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, del D. Lgs. 267/2000;

**ATTESO** che il vigente quadro normativo, con particolare riferimento all'art. 48 del D.Lgs. n°267/2000, attribuisce alla Giunta Comunale la competenza in merito;

**VISTO** Il D.Lgs. 267/00 recante il "Testo Unico Degli Enti Locali"; Il D.Lgs. 165/2001 recante il "Testo Unico sul Pubblico Impiego";

Con votazione unanime;

**DELIBERA**

**DI APPROVARE** la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

**DI STABILIRE** l'aumento di durata della prestazione lavorativa del Dipendente Dott. Ing. Stefano Erriu, Istruttore Direttivo Tecnico, cat. giuridica ed economica D1, part-time in forza all'Ente, con un incremento orario settimanale da 18 (diciotto) ore a 24 (ventiquattro) ore, al fine di conseguire un'articolazione del lavoro meglio rispondente alle esigenze di organizzazione e svolgimento dei servizi, e dei conseguenti atti amministrativi;

**DI PRENDERE ATTO** della certificazione del Responsabile dell'Ufficio Finanziario, allegata materialmente al presente atto, e di dare atto che l'onere derivante dall'esecuzione del presente provvedimento è compatibile con il rispetto del vincolo della spesa per il personale imposta dalla vigente normativa sulla finanza pubblica per gli Enti non soggetti al patto di stabilità;

**DI CORRISPONDERE** al Dipendente il conseguente trattamento economico contrattuale al lordo delle ritenute di legge;

**DI STABILIRE** che l'articolazione oraria con previsione di 24 ore settimanali trova applicazione a far data dal 1 ottobre 2017;

**DI DEMANDARE** ai competenti Uffici di porre in essere tutti gli atti amministrativi di gestione consequenziali ed inerenti alla presente Deliberazione;

**DI DICHIARARE** il presente atto, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi del D.Lgs. 267/2000, art. 134, comma 4.

[illegible]